

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ  
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

(C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO,  
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GAMBERINI ALBERTO

**ATTORE**

contro

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [REDACTED]

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [REDACTED]

**CONVENUTI**

[REDACTED] con  
il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato presso il difensore avv.  
[REDACTED]

**INTERVENUTO**

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice:**

*“Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte, accertati tutti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. e seguenti dichiarare inefficace nei confronti della attrice l’atto di costituzione di fondo patrimoniale impugnato e, precisamente, l’atto pubblico dei s. [redacted] rogitato in data 27.02.2018 dal Dott. [redacted] rep. racc. con ogni conseguenza di legge.*

*- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e 15% rimborso forfettario come per legge.”*

**Per parte convenuta:**

*“Il sottoscritto difensore si riporta integralmente agli atti di causa. Ad avviso dei convenuti è del tutto evidente che il fondo è stato costituito esclusivamente per il bene della famiglia senza alcuna intenzione e/o consapevolezza di ledere gli interessi di un terzo (che neppure era percepito come esistente). Questa realtà emerge dalla documentazione a supporto in modo chiaro, con la conseguenza che non è ravvisabile il presupposto su cui si fonda l’azione revocatoria, cioè la scientia damni del debitore. In conclusione i convenuti chiedono al Preg.mo Giudice di respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, comunque non provata. Con tutte le conseguenze di legge”.*

**Per parte intervenuta:**

*“Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte, ritenuti sussistenti tutti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. e seguenti dichiarare inefficace nei confronti della [redacted] società fiduciaria di amministrazione statica, autorizzata all’esercizio dell’attività ai sensi e per gli effetti della L. 1966/1939 in forza del Decreto Ministeriale di autorizzazione D.M. 20.8.1981, nella sua qualità di titolare fiduciaria dei crediti indicati in atto di citazione e già vantati dalla [redacted] nei confronti di [redacted] l’atto di costituzione di fondo patrimoniale, costituito da [redacted] con atto pubblico rogitato in data 27.02.2018 dal Dott. [redacted] rep. racc. [redacted], con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e 15% rimborso forfettario come per legge.”*

**Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted], conveniva in giudizio [redacted] [redacted] al fine di sentire accolte le conclusioni sopra riportate.

A sostegno della domanda revocatoria esponeva che:

- I convenuti – marito e moglie – in data 27 febbraio 2018 costituivano, a ministero del Notaio [redacted] fondo patrimoniale relativamente a tutti i beni immobili in proprietà di [redacted] (doc.

3);

- In detta epoca il [redacted] era già debitore di [redacted] (oggi [redacted]), a fronte dell'avvenuta conclusione, e del conseguente inadempimento, dei seguenti rapporti:

1) mutuo chirografario n. [redacted] del 21 marzo 2016 (doc. 4);

2) mutuo chirografario n. [redacted] del 26 settembre 2013 (doc. 5);

- A fronte degli inadempimenti agli obblighi contrattuali, infatti, in data 11 dicembre 2018 veniva emesso il decreto ingiuntivo n. [redacted] (anche) nei confronti di [redacted] per l'importo di oltre Euro 1.600.000,00, oltre ad interessi e spese (doc. 6), relativamente al mutuo del 2016; mentre, quanto al mutuo del 2013, veniva emesso in data 7 maggio 2020 il decreto ingiuntivo n. [redacted] per l'importo di Euro 92.154,27, oltre ad interessi e spese (doc. 7);

- Vani ed insoddisfacenti risultavano i tentativi di recupero del credito avviati da parte attrice anche in via esecutiva (docc. da 8 a 10), con conseguente evidenza dell'incapienza del patrimonio di [redacted] in seguito alla costituzione del fondo patrimoniale.

Ritenuti dunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., chiedeva l'accoglimento della domanda revocatoria.

Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda, sulla base delle seguenti eccezioni:

- Insussistenza della *scientia damni* relativamente al mutuo del 2016, atteso che il contratto di finanziamento veniva sottoscritto dal [redacted] al solo fine di far confluire liquidità nella società di cui [redacted] era socio, mediante un meccanismo di interposizione fittizia. Conseguentemente, all'epoca di costituzione del fondo patrimoniale, [redacted] non riteneva di avere assunto il predetto debito;

- Insussistenza della *scientia damni* e dell'*eventus damni* quanto al mutuo del 2013, atteso che il credito originario ammontava ad Euro 220.000,00 e ne residuavano esclusivamente circa Euro 90.000,00, che il convenuto avrebbe avuto le capacità per restituire.

All'esito della prima udienza i difensori chiedevano concedersi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Alla successiva udienza, previo rigetto delle istanze istruttorie in quanto vertenti su circostanze valutative e/o irrilevanti, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.

Nelle more, in data 23 settembre 2022, interveniva in giudizio [redacted], nella sua qualità di cessionaria fiduciaria di parte attrice, che chiedeva l'estromissione di parte attrice e l'accoglimento delle domande da questa spiegate, riportandosi a tutte le difese attoree.

Giusta nota di deposito del successivo 29 settembre 2022 parte attrice confermava l'avvenuta cessione del credito e si associava alle richieste dell'intervenuta.

Il giudice riservava di provvedere all'udienza già fissata.

In sede di udienza del 20 novembre 2023 il giudice, rilevato che le ipotesi di estromissione sono tassative e che in caso di cessione del credito non si determina alcuna ipotesi tipica che giustifichi l'estromissione del cedente, non essendo il disposto di cui all'art. 111 c.p.c. ricompreso nelle ipotesi tassative, rigettava l'istanza di estromissione di parte attrice ed invitava i difensori a precisare le conclusioni, contestualmente assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda di parte attrice merita accoglimento.

In via preliminare è opportuno dare atto dell'intervenuta cessione del credito – e di tutte le azioni conseguenti – da parte attrice a parte intervenuta; quest'ultima, infatti, ha versato in atti atto di cessione dei crediti derivanti dai due mutui sopra individuati. Il predetto atto risulta essere stato notificato al debitore ceduto ex artt. 1260 segg. c.c. ed è stato confermato nel suo contenuto dalla cedente, odierna attrice (si vedano allegati all'atto di intervento depositato telematicamente in data 23 settembre 2022).

Rilevato peraltro che sul punto non vi sono contestazioni, è necessario dare atto dell'intervenuta titolarità del credito in capo a [REDACTED], con la conseguente estensione dell'inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale anche all'intervenuto.

Tutto ciò premesso, è a questo punto doveroso passare all'esame della domanda nel merito, ovvero chiarire se sussistano i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.

Per completezza si reputa altresì di sottolineare l'infondatezza della domanda subordinata avanzata dai convenuti: la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo contenuta nella presente pronuncia nulla ha a che vedere con la titolarità dei singoli beni (in capo al debitore o al terzo), aspetto, questo, che rileverà al più in sede esecutiva.

#### **Sulla sussistenza del credito.**

L'azione revocatoria ha la funzione di ripristinare la garanzia patrimoniale al solo fine di consentire l'eventuale e successiva esecuzione forzata.

In questo senso infatti sarebbe irragionevole e probabilmente contrario alla *ratio* che ha ispirato il legislatore elidere la legittimazione ad agire in revocatoria in capo a chi sia titolare di un credito soggetto a condizione o a termine.

La prospettiva cautelare che certamente permea di sé la struttura dell'azione determina la pacifica aggredibilità di atti anche solo potenzialmente pregiudizievoli per il creditore. In questo senso d'altra parte si esprime in termini chiarissimi la giurisprudenza di legittimità, laddove afferma che *"Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria basta una semplice aspettativa, che non sia prima facie pretestuosa e che possa valutarsi- incidenter tantum- come probabile"* (così, Cass. Civ. sent. n. 24757/08, n. 5359/09, n. 20002/08).

Non è dunque necessario che si tratti di un credito certo, liquido ed esigibile, ben potendosi trattare di un credito controverso e rispetto al quale è in corso un accertamento giudiziale: in un'ottica di conservazione della garanzia patrimoniale generica sono rilevanti ai fini dell'azione revocatoria tutti quegli atti che, qualora il credito diventi certo, liquido ed esigibile, sono idonei a frustrare e limitare l'attuazione di quella pretesa. Non a caso la giurisprudenza ha affermato che *"E' da considerare legittimato anche il titolare di un credito meramente eventuale, ed altresì il fideiussore, l'avallante o il terzo datore di ipoteca, posto che l'eventualità dell'adempimento del garante in luogo del garantito... renderebbe attuale l'interesse del garante medesimo a tutelare tempestivamente le prospettive di soddisfazione coattiva sui beni del debitore"*, così, tra molte, Cass. Civ. sent. n. 2400/90 e successive conformi).

Ciò chiarito, risulta documentalmente che [REDACTED] sia debitore dell'odierna attrice, avendo sottoscritto due contratti di mutuo chirografario ben prima della costituzione del vincolo (docc. 4 e 5 parte attrice).

A conferma, peraltro, sono intervenuti (questi sì, successivamente) due decreti ingiuntivi.

Il primo ha ingiunto a [REDACTED] il pagamento, in solido con gli altri mutuatari, dell'importo di Euro 1.632.204,13 oltre ad interessi e spese (doc. 6 parte attrice), mentre il secondo ha ingiunto al solo [REDACTED] il pagamento della somma di Euro 92.254,27, oltre ad interessi e spese (doc. 7 parte attrice).

È dunque evidente, ingente e non contestata la posizione debitoria che [REDACTED] aveva con l'istituto di credito (ed oggi con la cessionaria intervenuta); posizione debitoria che si è determinata all'atto della sottoscrizione dei contratti (non dell'emissione dei provvedimenti monitori), e dunque prima della costituzione del fondo patrimoniale.

#### **Sull'eventus damni.**

Sul punto è bene fare chiarezza.

Va premesso che la giurisprudenza è ormai "monolitica" nel ritenere che il pregiudizio che dall'atto dispositivo può derivare alla posizione del creditore è sufficiente che si atteggi in termini di pericolo concreto, non essendo necessario un danno effettivo (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 16464/09).

[REDACTED] ha conferito nel fondo patrimoniale tutti i suoi beni immobili, così evidentemente determinando una frustrazione nell'aspettativa di credito legittimamente vantata dall'attrice e dall'intervenuta.

Non a caso i tentativi di esecuzione coattiva hanno avuto tutti esito negativo.

Deve sottolinearsi che le difese dei convenuti, che allegano l'assenza dell'eventus damni rispetto al mutuo del 2013, in quanto l'esposizione debitoria sarebbe stata fortemente ridotta (residuando solo un debito di Euro 90.000,00), non coglie nel segno per due ordini di ragioni.

Anzitutto in quanto [REDACTED] non è in grado di corrispondere neppure detto debito residuo, come comprovato dalla necessità per il creditore di agire in via monitoria.

In secondo luogo in quanto detto "limitato" debito residuo deve essere aggiunto a quello correlato al mutuo del 2016, di oltre 1.000.000,00 (*per incidens* le parti allegano, e sul punto non vi sono contestazioni, che entrambi i decreti ingiuntivi sono divenuti definitivi), non essendo ammissibile una suddivisione delle posizioni debitorie, a fronte dell'unicità della domanda revocatoria.

Le allegazioni di [REDACTED], dunque, non sono sufficienti a provare la mancanza dell'*eventus damni*, atteso che la giurisprudenza ha chiarito che "...L'onere probatorio del creditore si restringe per lo più alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione; a tal punto l'onere della prova dell'insussistenza dell'*eventus damni* graverà sul convenuto, che all'uopo dovrà dimostrare l'insussistenza del rischio di una più incerta o difficile soddisfazione del credito", (così, Cass. Civ. sent. n. 21808/15 e n. 2180/15).

Sul punto si può dunque concludere come segue.

I convenuti non hanno assolto al proprio onere probatorio relativo alla dimostrazione dell'insussistenza del rischio di una maggiore difficoltà di vedere soddisfatto il diritto di credito di controparte.

L'attrice, viceversa, ha dato prova dell'intervenuto atto dispositivo. Detto atto dispositivo ha tutte le caratteristiche per essere revocato, avendo determinato una variazione in termini negativi del patrimonio del debitore. È peraltro noto che ai fini della sussistenza dell'*eventus damni* non è necessaria una variazione quantitativa del patrimonio o una sua totale compromissione, ma è sufficiente una variazione qualitativa, che si determina proprio nel caso di alienazione (e a maggior ragione di donazione o di disposizione gratuita) di un bene immobile.

Non a caso si è affermato che "*Il danno o il pericolo di danno può pertanto concernere sia l'entità della garanzia patrimoniale, sia la qualità dei beni che formano oggetto della medesima: qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore (immobili) con beni distraibili (denaro) o non altrettanto facilmente aggredibili dai creditori*", (Cass. Civ. sent. n. 1896/2012 e n. 25490/2008).

Alla luce di tutto ciò, deve ritenersi integrato anche il requisito dell'*eventus damni*.

#### **L'elemento soggettivo.**

Le difese di entrambi i convenuti contestano la sussistenza del requisito muovendo da assunti non condivisibili e soffermandosi su circostanze irrilevanti ai fini della prova circa la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto in capo alle parti dell'atto dispositivo.

Procedendo con ordine, è opportuno scindere le posizioni del debitore e del terzo.

Per quanto riguarda il [REDACTED], è richiesta la sussistenza del *consilium fraudis*, ovvero “E’ necessario che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatario. Per aversi frode non è necessaria la specifica conoscenza, nel debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta, rivelandosi sufficiente l’effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati”, (così, Cass. Civ. sent. n. 2792/02, n. 7262.00).

Nel caso che occupa, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato stipulato in data 27 febbraio 2018 (doc. 3 parte attrice), dunque in un momento in cui il debito (anzi, i debiti) era già sorto.

Dunque, è “... sufficiente l’effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati”, (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 2792/02).

È pertanto legittimo ritenere sussistente la consapevolezza in capo al convenuto se solo si tengono a mente due circostanze: [REDACTED] per sua stessa ammissione, è impiegato di banca con contratto a tempo indeterminato. È dunque assolutamente inverosimile che nel momento in cui ha sottoscritto i contratti, prima, ed ha costituito il fondo patrimoniale, poi, non avesse piena consapevolezza del pregiudizio creato al creditore.

In secondo luogo, i convenuti risultano avere posto in essere l’atto dispositivo dopo ben ventotto anni di matrimonio per non un non meglio precisato “beneficio per i figli”, i quali, tuttavia, risultano nati, rispettivamente, nel 1991 e nel 1998, dunque più di venti anni prima rispetto al momento di costituzione del fondo patrimoniale.

Quanto infine alla posizione della [REDACTED] è necessario e sufficiente rammentare che la posizione del terzo trova protezione “...solamente là dove il suo acquisto sia stato a titolo oneroso... per la revocazione di atti a titolo gratuito, non occorre dunque che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore”, (Cass. Civ. sent. n. 12045/2010).

D’altra parte circa la natura di gratuità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale non sussistono dubbi, pur a fronte del profondo valore etico o morale talvolta sotteso (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 15603/05).

Da quanto esposto discende l’accoglimento delle domande avanzate da parte attrice e da parte intervenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con applicazione di quanto previsto per le cause di valore indeterminato di media complessità.

Rispetto a parte intervenuta si procede alla liquidazione della sola fase decisionale, a fronte dello stato del giudizio al momento della costituzione.

Rispetto a parte attrice la liquidazione viene disposta relativamente a tutte le fasi, con applicazione dei valori minimi quanto alla fase istruttoria, essendo state rigettate le istanze relative.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Dà atto dell'avvenuta cessione del credito da parte attrice a parte intervenuta;
- 2) Accoglie la domanda;
- 3) Per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti di parte attrice, e dunque di parte intervenuta, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale di [REDACTED] rogitato in data 27.02.2018 dal Dott. [REDACTED] in Cesena, rep. [REDACTED], racc.
- 4) Ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere all'annotazione e/o alla trascrizione della presente sentenza;
- 5) Dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 8.991,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 6) Dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte intervenuta della somma di Euro 3.579,00 a titolo di compensi, Euro 2.332,66 per spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Forlì, 27 febbraio 2024

Il Giudice  
dott. [REDACTED]